

UFFICIO REGISTRO IMPRESE

IL CONSERVATORE

Alle Imprese interessate
indicate nell'elenco allegato

Oggetto: Avvio della procedura di cancellazione indirizzi di posta elettronica non validi dal Registro delle Imprese – Pec revocate Cagliari

CONSIDERATO che:

- a) tutte le imprese, individuali e collettive, sono tenute a denunciare al Registro Imprese un indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c), da intendersi quale domicilio digitale, valido e univocamente riferibile all'impresa stessa;
- b) gli indirizzi di posta elettronica certificata non validi, in quanto revocati oppure appartenenti a più imprese (come nell'ipotesi di un professionista mandatario di più imprese), oppure ancora non conformi a quanto stabilito dal Codice dell'Amministrazione Digitale, devono essere sostituiti dall'impresa che ha l'obbligo di aggiornare il dato in conformità alle disposizioni di legge;
- c) in assenza dell'istanza di parte, la Camera di Commercio è tenuta a provvedere alla cancellazione con attribuzione di un nuovo domicilio digitale;

ESAMINATE le posizioni relative agli indirizzi p.e.c. delle imprese di cui all'elenco allegato, fornito dalla Società Infocamere S.C.P.A, e che costituisce parte integrante del presente avvio della procedura;

RICHIAMATI:

- l'art. 16, comma 6 bis, del Decreto legislativo 29 novembre 2008, n.185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, come da ultimo modificato dall'art. 37 della legge 11 settembre 2020, n. 120 che testualmente recita: *"Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese...assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale"*;

- l'art.16, comma 6 ter, del sopra citato Decreto che prevede che *"Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6 -bis"*;

- l'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legge .18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76

convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120, il quale prevede che “*le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'[articolo 2194 del codice civile](#), in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese*”;

- gli artt. 2 e seguenti del “Regolamento concernente i procedimenti di cancellazione e di assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società per la loro iscrizione nel Registro Imprese con contestuale applicazione delle sanzioni alle imprese individuali e società”, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 23 del 26 aprile 2023 e disponibile nel sito della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano al seguente link: <https://www.caor.camcom.it/amministrazione-trasparente/atti-general/statuto-e-regolamenti-camerale>

RILEVATO che:

- gli indirizzi p.e.c. delle imprese di cui all’allegato elenco, forniti dalla Società Infocamere S.c.p.a, non sono più validi in quanto revocati, o comunque non conformi al Codice dell’Amministrazione Digitale, per cui ricorrono le condizioni di legge per la loro cancellazione, e, qualora le imprese non si dotino di un domicilio digitale (p.e.c.) nel termine loro assegnato, per la successiva assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale e contestuale applicazione della sanzione (il cui importo in misura ridotta ammonta, per le società, a € 412,00 e, per le imprese individuali, a € 60,00);

- proprio per l’assenza di un indirizzo p.e.c. valido e univocamente riferibile, sussistono le condizioni di legge e regolamento (art. 3) per la pubblicazione dell’avvio della procedura con modalità di affissione all’Albo camerale ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 -bis comma 1 e 2, del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii, 8 c. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i. e 32 della Legge n. 69/2009;

- la pubblicazione all’albo camerale on line, accessibile in un’apposita sezione del sito internet della Camera di Commercio, della comunicazione di avvio del procedimento per il periodo di tempo previsto dalla legge, costituisce valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge n. 241/1990;

- la pubblicazione della presente comunicazione all’Albo camerale è prevista per complessivi 15 giorni;

PREMESSO quanto sopra

SI INVITANO E SI DIFFIDANO

le imprese indicate in elenco a dotarsi di un indirizzo p.e.c. valido e univocamente riferibile alla Società o impresa individuale entro e non oltre il termine di 30 giorni, decorso il periodo di pubblicazione della presente comunicazione sull’Albo camerale on line dalla data di decorrenza del termine di pubblicazione, fissato in 15 giorni.

L'istanza di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata si presenta al Registro Imprese con pratica informatico-telematica autonoma e separata dalle altre, in esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria, accedendo, per tutte le informazioni relative alle modalità operative di compilazione pratica, al link:

<https://www.caor.camcom.it/registro-imprese/come-depositare-le-pratiche-al-registro-imprese/assistenza-agli-utenti>).

In caso di rinnovo dell'indirizzo PEC già dichiarato al Registro delle Imprese e scaduto non è necessario presentare una nuova pratica di iscrizione nel registro delle imprese.

Restano salve le eventuali osservazioni da far pervenire all'indirizzo pec registroimprese@pec.caor.camcom.it

Decorso il termine indicato, senza che vi sia regolarizzazione da parte dell'impresa, il Conservatore del Registro Imprese, con apposito procedimento, dispone la cancellazione d'ufficio dell'indirizzo di posta elettronica irregolare ai sensi dell'art. 37 del D.L. 76/2020, immediatamente esecutivo e, ove ricorrano i presupposti, ne consegue diffida e l'avvio del procedimento per l'assegnazione del domicilio digitale con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e civili.

Il Conservatore
Dott. Stefano Carta
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005)